

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2022 – 2024
(Enti con popolazione fino a 2000 abitanti)**

**Comune di Torre Mondovì
Provincia di Cuneo**



INTRODUZIONE AL DUP

Il Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 ha recato disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

Successivamente il decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 all'articolo 9 ha disposto integrazioni e modifiche del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 prevedendo l'introduzione del Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011.

Detto Principio contabile ha modificato in maniera sostanziale la programmazione di bilancio, che si struttura in:

- Documento Unico di Programmazione (DUP);
- Bilancio di Previsione;

L'articolo 170, comma 6, del TUEL _ D.LGS. n. 267/2000 recita quanto segue:

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Con Decreto Ministeriale del 18.05.2018 sono state apportate modifiche al principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.LGS. n. 118/2011 con l'introduzione del nuovo paragrafo 8.4.1 del citato principio contabile applicato alla programmazione di bilancio che dispone quanto segue:

“Ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti.”

Il Comune di Torre Mondovì rilevando al 31.12.2021 n. 489 abitanti procede alla redazione del DUP 2022/2024 in forma ulteriormente semplificata come da disposizioni contenute nel predetto paragrafo 8.4.1 dell'Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 (principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio)

Il Documento viene predisposto nel rispetto di quanto previsto dal citato paragrafo 8.4.1 che prevede che il DUP semplificato deve in ogni caso illustrare:

- a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate;
- b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la politica tributaria e tariffaria;
- d) l'organizzazione dell'Ente e del suo personale;
- e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;
- f) il rispetto delle regole di finanza pubblica.

SOMMARIO

- A. ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AI CITTADINI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE**
- B. COERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**
- C. POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA**
- D. ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E DEL SUO PERSONALE**
- E. PIANO DEGLI INVESTIMENTI ED IL RELATIVO FINANZIAMENTO**
- F. RISPETTO DELLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA**
- G. GESTIONE DEL PATRIMONIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI**
- H. PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (ART. 2 COMMA 594 LEGGE 244/2007)**

CONSIDERAZIONI FINALI

A. Organizzazione e modalità di Gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate

Servizi gestiti in forma diretta

Sono svolti in forma diretta tutti i servizi fondamentali ad eccezione di quelli successivamente indicati con altre forme di gestione.

Servizi gestiti in forma associata

Il Comune di Torre Mondovì, fino al 20/04/2021, ha svolto in forma associata con l'Unione Montana delle Valli Monregalesi, composta dai Comuni di Monastero di Vasco, Montaldo di Mondovì, Roburent e Torre Mondovì le seguenti funzioni fondamentali:

- 1) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
- 2) pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- 3) polizia locale e polizia amministrativa locale;
- 4) servizi in materia di statistica

Considerato che l'Unione Montana delle Valli Monregalesi è in liquidazione a far data dal 20/04/2021 a seguito del recesso da parte dei Comuni da cui era formata, questo Comune, in attesa di determinazioni in merito all'adesione ad una nuova Unione, ha stipulato con l'Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana – Alta Valle Bormida con sede in Ceva apposite convenzioni per la gestione delle seguenti materie:

- Commissione Locale per il Paesaggio
- Attività e funzioni di competenza della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)
- Gestione associata delle funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna

Per quanto concerne il servizio di Polizia Locale si prevede la stipula di una convenzione con il Comune di Lesegno, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004, per l'utilizzo congiunto di personale per n. 2 ore settimanali, con decorrenza dal 1° giugno 2022.

Il Comune di Torre Mondovì gestisce in forma associata con i Comuni di Ceva, Castelnuovo di Ceva, Lesegno, Sale delle Langhe e Battifollo il servizio di segreteria comunale. La convenzione è in fase di scioglimento per collocamento a riposo del Segretario Comunale titolare della sede di segreteria convenzionata a far data dal 01/04/2022.

Servizi affidati a organismi partecipati

Il Comune di Torre Mondovì, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/12/2021, ha provveduto ad approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2020 secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti.

Il Comune di Torre Mondovì svolge i seguenti servizi mediante organismi partecipati:

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

- Gestione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani - Azienda Consortile Ecologica del Monregalese (A.C.E.M.): quota di partecipazione: 0,52%.

Consorzio interamente partecipato da comuni

- Servizi socio assistenziali - Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali del Monregalese (C.S.SM.): quota di partecipazione: 0,70%.

Consorzio interamente partecipato da comuni

- Gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Società Monregalese Ambiente società consortile a r.l: quota di partecipazione 0,52258%

Società consortile a r.l.

Servizi affidati ad altri soggetti

Oltre ai soggetti sopra elencati, l'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali partecipati:

ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA – Consorzio - quota di partecipazione 0,144%

Il Comune di Torre Mondovì detiene inoltre una partecipazione indiretta nel CONSORZIO GESTORI SERVIZI IDRICI srl (COGESI srl) tramite la partecipata diretta A.C.D.A. Spa, società a totale partecipazione pubblica, su cui l'Ente esercita il controllo congiunto con tutte le altre Amministrazioni pubbliche socie

Si rileva infine che, in presenza di dati precaricati nell'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro, la Società FINGRANDA S.P.A. in liquidazione ha comunicato in data 28/05/2021 che il Comune di Torre Mondovì detiene una partecipazione nella stessa derivante dalla girata del titolo azionario A.C.A.I.A.M. IN LIQUIDAZIONE (Azienda Consortile per l'Area Industriale Attrezzata del Monregalese) avvenuta in data 20/01/2015, di cui il Comune non aveva avuto alcuna comunicazione in precedenza.

La Società Fingranda S.P.A. in liquidazione, pertanto, è stata rilevata per la prima volta nella revisione periodica con una partecipazione diretta nella misura dello 0,0029%..

Si dà comunque atto della conclusione del procedimento di liquidazione volontaria, approvato dall'Assemblea ordinaria della società in data 31/07/2018 con decorrenza immediata.

Considerato che, ai sensi del terzo comma dell'art. 233 bis del TUEL, come modificato dall'art. 1, comma 831, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, i Comuni con popolazione inferiore a 5.000, abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato, il Comune di Torre Mondovì, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 28/11/2020 ha deliberato di avvalersi della suddetta facoltà.

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

Il Comune di Torre Mondovì, con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 31/10/2019, ha delegato le attività relative alla riscossione coattiva delle entrate sia tributarie che patrimoniali con decorrenza dal 01/11/2019 al nuovo soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale "Agenzia delle Entrate – Riscossione", ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'artt. 1 e 2-bis D.L. 22/10/2016 n. 193, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 1/12/2016 n. 225.

Sono inoltre affidati a Ditte esterne i seguenti servizi:

- trasporto scolastico
- mensa scolastica
- sgombero neve
- gestione e manutenzione punti luce

B. Coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.

C. Politica tributaria e tariffaria

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, il cui mandato coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione, la programmazione e la gestione dovranno essere improntate sulla base dei seguenti indirizzi generali:

ENTRATE

L'andamento dell'economia italiana e internazionale continua ad essere condizionato dall'epidemia da COVID-19 e dalle conseguenti misure sanitarie e di chiusura di molteplici attività.

Nel 2020 al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, lo Stato è intervenuto attraverso diverse misure straordinarie a favore degli enti territoriali, alcune rifinanziate anche nel corso dell'anno 2021 in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica.

Contestualmente alle misure volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono state rafforzate ulteriormente le misure previste dalle ultime Leggi di Bilancio per la ripresa degli investimenti sul territorio mediante l'assegnazione di nuove risorse quali il fondo per la progettazione degli enti locali ed i contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Negli ultimi mesi del 2021, tuttavia, il quadro economico si è fatto ancora più difficile e complesso, non solo per la recrudescenza dell'epidemia da COVID-19, causata dalla diffusione di nuove varianti più contagiose, ma anche per l'eccezionale aumento del prezzo del gas naturale, che ha innescato un notevole rialzo delle tariffe elettriche.

Oltre alla già difficile situazione sopra descritta, occorre rilevare che nello scorso mese di febbraio è scoppiato un conflitto tra Ucraina e Russia, in conseguenza del quale si è verificata un'ulteriore impennata del prezzo del gas e dell'energia oltre che degli alimentari, dei metalli e di altre materie prime, con pesanti ricadute sulle imprese e sulle famiglie ma anche sui bilanci degli Enti Locali.

Di fronte a tale scenario, quindi, la politica tributaria e tariffaria di questa Amministrazione è quella di mantenere invariate le aliquote già deliberate per gli anni scorsi al fine di evitare un ulteriore innalzamento della pressione fiscale, in un periodo di evidenti difficoltà per famiglie ed imprese, anche se occorrerà un contenimento delle spese ed un costante ed attento monitoraggio, al fine di intervenire tempestivamente al fine di ripianare eventuali squilibri di bilancio.

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

Mensa scolastica: € 3,50 per ogni pasto consumato

Percentuale di copertura dei costi complessivi prevista: 71.20%

Le tariffe del servizio scuolabus, per l'A.S. 2021/2022, sono le seguenti:

- trasporto alunni scuola primaria € 120,00
- trasporto alunni scuola secondaria di primo grado €150,00

Allo stato attuale, considerato l'elevato costo sostenuto per il trasporto scolastico, pari a circa €17.000,00, a fronte di un contributo dagli utenti di circa € 1.500,00, il servizio viene garantito solo fino al termine del corrente anno scolastico. Per gli anni successivi verrà valutata l'erogazione di contributi alle famiglie che provvedano al trasporto in forma autonoma.

Fiscalità Locale

Nel triennio 2022/2024 questo ente intende confermare le aliquote in essere, compatibilmente con nuove esigenze allo stato attuale non rilevabili.

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali sono le seguenti:

NUOVA IMU

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle tipologie di cui sotto	0,99%
2	ABITAZIONE PRINCIPALE NON CLASSIFICATE IN CAT. CATASTALE A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	ESENTI
3	ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATE IN CAT. CATASTALE A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,40%
4	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	ESENTI
5	TERRENI AGRICOLI	ESENTI
6	AREE FABBRICABILI	0,99%

TARI

Occorre premettere che, ai sensi dell'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 (cd. dl "Milleproroghe") convertito nella legge n. 25 del 25/02/2022, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Lo stesso D.L. "Milleproroghe" all'art. 3, commi 5-sexiesdecies, ha disposto la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024.

In via generale, in base all'articolo 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006, e all'articolo 53, comma 16 della legge n. 388 del 2000, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza oltre che i regolamenti delle proprie entrate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

Al fine di chiarire quale sia il termine da considerare per l'anno 2022, in sede di esame del Ddl di conversione del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (cd. dl "Energia"), l'ANCI ha proposto con un emendamento, una diversa declinazione dell'art.3, comma 5-quinquies del dl 228/2021 sopra richiamato, indicando espressamente la prevalenza del termine del bilancio se questo viene fissato a data successiva al 30 aprile, ovvero – in subordine – la proroga al 31 maggio del termine del prelievo sui rifiuti per il solo anno 2022.

L'art. 1 comma 527 della legge 205/2017 ha attribuito all'Autorità Regolazione Energia Rete ed Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti.

L'Autorità suddetta, con deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore.

L'Ente territorialmente competente cui spetta il compito di predisporre ed approvare il piano economico finanziario secondo il metodo tariffario MTR disciplinato da ARERA con deliberazione n. 443/2019 per il Comune di Torre Mondovì è l'Azienda Consortile Ecologica del Monregalese - A.C.E.M.

Occorre rilevare che il nuovo assetto ARERA, oltre alle complessità e difficoltà applicative arrecate, ha di fatto comportato il venir meno dell'equilibrio dei proventi e costi del servizio a livello previsionale, come avveniva fino al 2019, in quanto le entrate ritraibili da TARI trovano un limite normativo nell'importo del PEF che viene elaborato dall'A.C.E.M. con la complessa metodologia MTR ARERA ed a partire non più dagli elementi previsionali dell'anno di riferimento, ma da quelli a consuntivo del secondo anno precedente, ulteriormente gravati dagli effetti di conguaglio degli anni precedenti. Inoltre i costi presi a base non sono quelli risultanti dal conto consuntivo del Comune, ma derivano, per la maggior parte, da fonti esterne (bilanci dei gestori - driver di ripartizione di costi ACEM/SMA) e da elaborazioni e calcoli effettuati da ACEM e sottratti alla conoscenza e controllo del Comune.

Ciò potrà determinare, in sede di ricevimento del PEF TARI 2022 da parte di ACEM, potenziali squilibri, anche rilevanti, tra gettito TARI ritraibile dalle tariffe e costi del servizio, che richiederanno, al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio, adeguati provvedimenti ordinari e/o straordinari di adeguamento e di copertura nei limiti delle risorse che potranno essere a tal fine individuate e concretamente reperite.

Si rileva inoltre che, in sede di determinazione delle tariffe, ulteriori difficoltà potrebbero derivare dalle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 116 del 2020 che ha apportato significative modifiche al Codice dell'Ambiente (D.lgs. n. 152/2006). In particolare, la nuova definizione di rifiuti urbani entrata in vigore il 1° gennaio 2021 e la facoltà di uscita dal servizio pubblico di cui all'art. 238, comma 10, ora vigenti presentano importanti implicazioni sia sull'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia sul gettito del prelievo sui rifiuti.

NUOVO CANONE PATRIMONIALE SOSTITUTIVO DI TOSAP – ICP – AFFISSIONI

L'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha previsto, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane.

Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Ai sensi dell'art. 1 comma 817 di suddetta legge, il Canone unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone stesso, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe.

L'art. 1 comma 848 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" (Legge di bilancio 2021) ha riformulato la disciplina delle occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, nell'ambito del nuovo canone unico patrimoniale, modificando il comma 831 della legge di bilancio 2020. La nuova disciplina precisa che i soggetti obbligati al pagamento del canone sono, oltre al titolare della concessione, anche i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo del materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria pari a 1,50 euro nel caso di Comuni fino a 20mila abitanti e 1 euro

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

per i Comuni oltre 20mila abitanti. La norma dispone inoltre che in ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800.

Il gettito iscritto a bilancio è stato stimato in €3.500,00 per quanto riguarda l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed in € 500,00 per quanto riguarda l'esposizione pubblicitaria.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Il Fondo di solidarietà comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi. Esso è stato istituito in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale, previsto dal D.Lgs.n. 23/2011 di attuazione del federalismo municipale, dall'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) in ragione della nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) introdotta dalla suddetta legge, che ha attribuito ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo destinato allo Stato, nell'ambito di un intervento volto al consolidamento dei conti pubblici nell'emergenza finanziaria determinatasi negli ultimi due mesi dell'anno 2011.

Come recato dalla norma istitutiva del Fondo, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è determinata per legge ed è assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni, che viene a tal fine versata all'entrata del bilancio statale (art. 1, comma 380-ter, legge n. 228/2012, e successive modificazioni ed integrazioni). Con la legge di assestamento o con appositi decreti di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le variazioni compensative in aumento o in diminuzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per tenere conto dell'effettivo gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Nel corso degli anni, a partire dalla sua istituzione, il Fondo è stato via via ridefinito ed aggiornato a seguito dell'introduzione di nuove norme di legge.

Da ultimo, le leggi di bilancio per il 2021 (Legge n. 178/2020) e per il 2022 (Legge n. 234/2021), hanno disposto un importante incremento della dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale, destinato specificamente allo svolgimento di alcune specifiche funzioni fondamentali in ambito sociale (in particolare, servizi sociali, asili nido, trasporto studenti disabili). Queste risorse incrementalmente sono ripartite tra i comuni sulla base dei fabbisogni standard per le funzioni, rispettivamente, "Servizi sociali", "Asili nido", "Istruzione pubblica".

Per assicurare che le risorse aggiuntive siano effettivamente destinate al potenziamento dei predetti servizi, le norme prevedono, peraltro, l'attivazione di un sistema di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse e del raggiungimento di determinati livelli di servizi offerti.

L'incremento del Fondo disposto dalle ultime due leggi di bilancio è destinato specificamente:

- a) allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario, per un importo pari a 216 milioni di euro per l'anno 2021, via via incrementato fino all'importo di 651 milioni a regime, a decorrere dall'anno 2030 disposto dalla legge di bilancio per il 2021 (art. 1, comma 791, L. n. 178/2020);
- b) all'incremento del numero di posti disponibili negli asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario nonché delle regioni Sicilia e Sardegna, con particolare attenzione ai comuni nei quali i predetti servizi denotano maggiori carenze;
- c) all'incremento del numero di studenti disabili, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica, da destinare ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della regione Siciliana e della regione Sardegna.

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato i dati relativi al riparto del Fondo solidarietà comunale – FSC 2022, comprensivi dell'incremento da destinare allo sviluppo e all'ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e del livello di servizio in relazione all'aumento del numero di posti disponibili negli asili nido comunali (commi 791 e 792), importo che per questo Comune ammonta a € 1.734,24.

Gli importi assegnati comprendono anche l'incremento della dotazione del Fondo di complessivi 300 mln di euro per l'anno 2021 disposta dall'art. 1, comma 449, lettera d-quater, della L. 232 del 11/12/2016, importo che per questo Comune ammonta a € 1.567,36.

Lo stanziamento complessivo ammonta quindi a € 122292,19.

Si ricorda che, a seguito della pandemia COVID 19 e del conseguente stato di emergenza lo Stato ha assegnato nel corso del 2021, così come avvenuto nel 2020, diversi contributi straordinari destinati a sopperire in primo luogo alle minori entrate del Comune causate dagli effetti diretti ed indiretti della

pandemia ed in secondo luogo alle maggiori spese sempre causate dalla pandemia, al netto delle minori spese.

Con il Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” (così detto “Decreto Sostegni ter”), convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, sono stati approvati nuovi interventi anche a favore degli Enti Locali (art. 13 – “Utilizzo nell’anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti Locali negli anni 2020 e 2021”).

Il citato decreto prevede che le risorse assegnate per l'emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di perdita di gettito (di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n.178, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104) possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le medesime finalità cui sono state assegnate. Le risorse non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate. Si dispone, inoltre, che le eventuali risorse ricevute in eccesso dagli enti locali al 31 dicembre 2022 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'addizionale comunale all'IRPEF è stata istituita con D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, che prevedeva la facoltà per i Comuni di istituire tale addizionale e di variarla nella misura massima di 0,5 punti percentuali.

L'art. 1, comma 142, della Legge 296/2006 (Finanziaria per l'anno 2007), ha sostituito il comma 3 del citato D. Lgs. 360/98, concedendo ai Comuni la possibilità di variare, con regolamento adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs.446/1997, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF fino ad un massimo di 0,8 punti percentuali.

A decorrere dall'anno 2007, ai sensi dell'art. 1 comma 3-bis del D.Lgs. n. 360 del 1998, i Comuni hanno la facoltà d'introdurre una soglia d'esenzione dal tributo in presenza di specifici requisiti reddituali: in tal caso, l'addizionale non è dovuta qualora il reddito sia inferiore o pari al limite stabilito dal Comune, mentre la stessa si applica al reddito complessivo nell'ipotesi in cui il reddito superi detto limite. I Comuni possono stabilire un'aliquota unica oppure una pluralità di aliquote differenziate tra loro, ma in tale ultima eventualità queste devono necessariamente essere articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF nazionale, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi.

Il Comune di Torre Mondovì ha stabilito un'aliquota unica nella misura dello 0,6 per cento.

Con la legge di bilancio 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021, al fine di ridurre la pressione fiscale sui redditi delle persone fisiche, sono state modificate le aliquote e gli scaglioni IRPEF e rimodulate le detrazioni e il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati.

Con l'art. 1 commi 2, 3 4, il legislatore è intervenuto in materia di IRPEF prevedendo la revisione dell'imposta in riferimento agli scaglioni e alle detrazioni.

Il successivo comma 7 ha poi disposto l'obbligo per i Comuni di provvedere - entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, ad oggi prorogato al 31 maggio 2022 - a modificare gli scaglioni e le aliquote dell'Addizionale comunale IRPEF, al fine di conformarsi alla nuova articolazione che prevede 4 scaglioni anziché 5. La riforma ha inoltre modificato in maniera strutturale anche le detrazioni d'imposta. Questa modifica si ripercuoterà sul gettito di addizionale comunale all'IRPEF e, poiché questo Comune accerta tale entrata secondo il criterio di competenza, come regolato al punto 3.7.5 del Principio contabile Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, le eventuali minori entrate si verificheranno già a decorrere dall'anno 2022.

Sul sito del M.E.F., all'interno del Portale per il Federalismo Fiscale, è stata resa disponibile un'applicazione per analizzare l'effetto indotto dalla variazione dei principali elementi che concorrono alla composizione del gettito dell'addizionale IRPEF, come previsto dalla Legge di Bilancio 2022.

Sulla base delle simulazioni effettuate, il gettito IRPEF per l'anno 2022 è stato stimato in € 37.000,00, pari alla media tra il gettito minimo ed il gettito massimo stimati.

Si rileva tuttavia che la simulazione è basata sui redditi 2019, che non avevano ancora risentito della riduzione a causa del COVID-19, e che la natura dell'addizionale Irpef, legata alla base imponibile dell'imposta, risulta soggetta a variazioni connesse ai flussi demografici che, per un Ente dalle ridotte dimensioni quale Torre Mondovì, rischiano di essere anche piuttosto rilevanti, rendendo estremamente difficoltoso stimare con buona approssimazione la previsione di entrata.

RISCOSSIONE COATTIVA

Il Comune di Torre Mondovì, con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 31/10/2019, ha delegato le attività relative alla riscossione coattiva delle entrate sia tributarie che patrimoniali con decorrenza dal 01/11/2019 al nuovo soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale “Agenzia delle Entrate – Riscossione”, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’artt. 1 e 2-bis D.L. 22/10/2016 n. 193, convertito in legge con modificazioni dall’art.1 della legge 1/12/2016 n. 225.

Nel periodo di emergenza epidemiologica COVID-19 il Legislatore è intervenuto nella riscossione locale con due diverse e distinte tipologie di sospensione, entrambe disciplinate dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18:

- l’art. 67 che prevedeva la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020, a favore del contribuente, di qualunque attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali;
- l’art. 68 che, invece, ha inserito la sospensione della riscossione coattiva dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.

Con l’art. 67 è stata disposta la sospensione dei termini di notifica degli atti di accertamento. Questa norma non è stata dettata specificatamente per i tributi comunali, ma riguarda anche gli atti dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate - Riscossione. L’art. 67 del D.L. n. 18 del 2020, infatti, dispone la sospensione “dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori”.

Il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020, ha precisato che la “norma non sospende l’attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato”.

La questione è stata affrontata anche dall’Agenzia delle entrate, con circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, la quale osserva “che l’articolo 67, comma 1, del Decreto prevede la sospensione dei termini delle attività (quindi non la sospensione delle attività) degli enti impositori dall’8 marzo al 31 maggio 2020. Tale sospensione, pertanto, già determina, in virtù di un principio generale, ribadito più volte nei documenti di prassi, lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (nel caso di specie 84 giorni), anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020”.

La lettura data dall’Agenzia delle entrate è stata fatta propria anche dal Dipartimento delle finanze, che nella su citata risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020 precisa che “l’effetto della disposizione in commento, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione”. Pertanto, sulla base di quanto disposto dall’art. 67, del D.L. n. 18 del 2020, tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell’8 marzo 2020, e quindi non solo di quelli che erano in scadenza nel 2020, sono prorogati di 85 giorni, pari al periodo di sospensione 8 marzo-31 maggio 2020. Ciò implica, che ai termini di notifica previsti dall’art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006 devono essere aggiunti 85 giorni.

Considerando che all’8 marzo 2020 erano pendenti i termini relativi agli atti di accertamento esecutivi per omesso versamento per gli anni 2015- 2019 e gli atti di accertamento esecutivi per infedele o omessa denuncia per gli anni 2014-2018, i nuovi termini risultano quelli sotto riportati:

Termini accertamento violazione per omesso versamento

Anno	Termine accertamento ordinario	Termine accertamento post COVID-19
2015	31/12/2020	26/03/2021
2016	31/12/2021	26/03/2022
2017	31/12/2022	26/03/2023
2018	31/12/2023	26/03/2024
2019	31/12/2024	26/03/2025

Termini accertamento violazione per omessa dichiarazione

Anno	Termine accertamento ordinario	Termine accertamento post COVID-19
2014	31/12/2020	26/03/2021

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

2015	31/12/2021	26/03/2022
2016	31/12/2022	26/03/2023
2017	31/12/2023	26/03/2024
2018	31/12/2024	26/03/2025

L'art. 68 del D.L. 18/2020 riguarda invece una generalizzata sospensione del versamento da parte del contribuente, per cui, anche se il Comune poteva emettere accertamenti esecutivi dopo il 31 maggio 2020, il contribuente non era tenuto a versare e, conseguentemente il Comune non poteva agire coattivamente per il recupero delle somme non versate.

L'ultima stesura dell'articolo sopra citato recita testualmente: *"1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.*

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160."

Anche in questo articolo viene inserita la salvaguardia dei termini decadenziali e prescrizionali, affermando nell'ultimo comma che, relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020, per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

Il comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 prevede che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

L'articolo prolunga di due anni il termine di decadenza/prescrizione dei provvedimenti in scadenza al 31 dicembre degli anni in cui è stata decisa la sospensione (2020 e 2021) mentre, per le ingiunzioni di pagamento non in scadenza nel 2020 e 2021, per le quali il relativo termine di decadenza era pendente alla data dell'8 marzo 2020, possono intendersi prorogate, per quanto disposto dal comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 richiamato dall'art. 67 del D.L. 18/2020, ovvero per la durata del periodo di sospensione ovvero pari, in questo caso, a 542 giorni.

I nuovi termini risultano quindi i seguenti:

Anno imposta	Termine accertamento	Termine titolo esecutivo	Nuovo termine titolo esecutivo
2011	31/12/2016	31/12/2019	31/12/2019
2012	31/12/2017	31/12/2020	31/12/2023
2013	31/12/2018	31/12/2021	31/12/2023
2014	31/12/2019	31/12/2022	25/06/2024

Nel corso del 2022 si auspica quindi possa riprendere la normale attività di riscossione al fine sia di recuperare l'eventuale evasione tributaria sia di alleggerire i carichi residui con conseguente diminuzione dell'accantonamento a valere sul Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per il finanziamento delle spese di investimento si prevede il ricorso al reperimento di risorse straordinarie derivanti da contributi da parte di Amministrazioni Pubbliche e di Istituzioni Sociali, oltre alle entrate derivanti dalla disciplina urbanistica che si prevedono costanti in ragione dell'esame dei dati storici ed in coerenza con gli strumenti della programmazione ed urbanistici vigenti.

Per eventuali altre spese si potrà far ricorso all'impiego dell'avanzo di amministrazione disponibile accertato nei limiti consentiti dalle norme, anche in materia di rispetto delle regole di finanza pubblica.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Nel corso del periodo di bilancio l'Ente non prevede di far ricorso all'accensione di nuovi mutui o ad altre forme di indebitamento.

SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente il Comune di Torre Mondovì dovrà definire la stessa in funzione dell'obiettivo più ampio di analisi e valutazione della spesa pubblica (spending review), ovvero del processo che ha come obiettivo la riallocazione delle risorse per conseguire una maggiore qualità ed efficienza della spesa.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali, il Comune dovrà continuare nell'attuale politica di conferimento delle funzioni e convenzionamento con altri enti, che permette l'espletamento dei servizi con costi compatibili con le risorse correnti a disposizione, tenuto conto della tendenza ad un aumento progressivo di spesa corrente a fronte di un quadro di corrispondenti risorse che non subisce incrementi.

Si segnalano, tra gli elementi che andranno ad interessare ed aumentare la spesa corrente del prossimo bilancio ed a rendere più difficile il raggiungimento ed il mantenimento degli equilibri di bilancio di parte corrente, i sempre maggiori oneri per software e servizi informatici/digitali richiesti dalla vigente normativa, il preoccupante aumento della spesa per le utenze per energia elettrica e gas, per le motivazioni già descritte in precedenza, oltre alle incertezze connesse all'epidemia da COVID 19 i cui effetti si profilano perduranti ed incisivi anche per il corrente anno e che, come noto, colpiscono tutto il tessuto economico-sociale con ripercussioni dirette ed indirette anche sui bilanci dei comuni.

In tale contesto e stante la volontà dell'Amministrazione Comunale di non procedere per il corrente esercizio ad incrementi delle tariffe dei tributi, il pareggio del bilancio è stato ottenuto per l'anno 2022 con ulteriori contenimenti e riduzioni di spesa corrente.

In riferimento alle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte di organismi centrali, regionali o altri.

Resta fermo che qualora intervengano nuovi elementi e/o evoluzioni non considerate inizialmente con impatto negativo sul bilancio del Comune, la situazione e gli equilibri attualmente ed inizialmente impostati andranno rivisti e, se necessario, supportati da adeguate determinazioni atte ad assicurarli.

Le spese del Bilancio di previsione 2022-2024 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli. Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel seguente riepilogo:

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

ALLEGATO I - SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA (Anno 2022-2024)

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni 2022		Previsioni 2023		Previsioni 2024	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	104.600,00	300,00	102.750,00	0,00	105.990,00	3.240,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	11.410,00	0,00	11.013,00	0,00	11.467,00	240,00
103	Acquisto di beni e servizi	244.237,00	1.735,00	237.950,00	0,00	239.270,00	1.800,00
104	Trasferimenti correnti	43.779,00	12.012,00	35.840,00	0,00	35.840,00	0,00
107	Interessi passivi	9.782,00	0,00	9.269,00	0,00	8.725,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale		0,00		0,00		0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
110	Altre spese correnti	24.789,00	10.905,00	23.701,00	9.693,00	23.893,00	9.718,00
	TOTALE TITOLO 1	439.697,00	24.952,00	421.623,00	9.693,00	426.285,00	14.998,00
	TITOLO 2 Spese in conto capitale						
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente		0,00		0,00		0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	988.093,00	985.093,00	1.325.000,00	1.324.000,00	1.629.000,00	1.628.000,00
203	Contributi agli investimenti		0,00		0,00		0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		0,00		0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00		0,00		0,00
	TOTALE TITOLO 2	988.093,00	985.093,00	1.325.000,00	1.324.000,00	1.629.000,00	1.628.000,00
	TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie						
301	Acquisizioni di attività finanziarie		0,00		0,00		0,00
302	Concessione crediti di breve termine		0,00		0,00		0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine		0,00		0,00		0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie		0,00		0,00		0,00
	TOTALE TITOLO 3		0,00		0,00		0,00
	TITOLO 4 Rimborso Prestiti						
401	Rimborso di titoli obbligazionari		0,00		0,00		0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine		0,00		0,00		0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9.495,00	0,00	10.008,00	0,00	10.550,00	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento		0,00		0,00		0,00
405	Fondi per rimborso prestiti		0,00		0,00		0,00
	TOTALE TITOLO 4	9.495,00	0,00	10.008,00	0,00	10.550,00	0,00
	TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto						
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00		0,00		0,00
	TOTALE TITOLO 5		0,00		0,00		0,00
	TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 7	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00
	TOTALE	1.600.285,00	1.010.045,00	1.919.631,00	1.333.693,00	2.228.835,00	1.642.998,00

D. Organizzazione dell'Ente e del suo personale

Personale

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

<i>Categoria</i>	<i>Numero</i>	<i>Tempo indeterminato</i>	<i>Altre tipologie</i>
Cat. D1	1	1	
Cat. C	1	1	
Cat. B3			
Cat. B1			
Cat. A			
TOTALE	2	2	

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio:

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dipendenti</i>	<i>Spesa di personale</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2020	3	102.542,21	28,33%
2019	3	117.679,17	32,16%
2018	3	117.221,08	30,63%
2017	3	125.463,12	32,00%
2016	3	119.803,57	31,64%

FABBISOGNO PERSONALE 2022/2024 E NORMATIVA VIGENTE

Indirizzi di programmazione

Dopo un lungo periodo di costante riduzione del personale in servizio nei comuni italiani causa dei rigidi limiti sulla spesa per il personale, solo nell'ultimo triennio gradualmente i Comuni hanno riacquisito maggiore margine assunzionale:

- possibilità di sostituire integralmente il personale che cessa dal servizio (turn-over al 100%);
- possibilità di effettuare le sostituzioni anche in corso d'anno, senza dover attendere l'esercizio finanziario successivo al pensionamento/cessazione del dipendente da sostituire;
- utilizzo dei resti assunzionali degli ultimi cinque anni.

In questo quadro ordinamentale conquistato di recente, è intervenuto il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) che, all'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

L'art. 33, comma 2, del DL 34/2019, prevedeva un Decreto attuativo per l'individuazione:

- dei criteri di sostenibilità finanziaria;
- della decorrenza della nuova disciplina.

Il Decreto attuativo (DM 17 marzo 2020) è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 27 aprile 2020 ed ha fissato la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzione dei Comuni al 20 aprile 2020. Ad esso ha fatto seguito l'emanazione della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in data 13 maggio 2020, contenente alcuni essenziali indirizzi applicativi.

Va però per inciso evidenziato che il combinato disposto della disciplina contenuta nel Decreto e nella Circolare non considera gli effetti sulle assunzioni dei Comuni, prodotti dall'intervenuta emergenza determinata dalla pandemia da Covid-19 e quindi le eventuali implicazioni derivanti da questi effetti sul nuovo regime appena introdotto.

Dunque, secondo la nuova disciplina, come chiarito dalla surrichiamata Circolare, a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione (si veda, in proposito, anche il parere emesso con delibera n. 111 del 2020 dalla Corte dei conti sezione regionale per il controllo della Campania), nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale.

È evidente come ai fini della determinazione della capacità assunzionale dei Comuni assumano fondamentale rilevanza le voci di spesa e di entrata che contribuiscono a determinare il rapporto.

L'elaborazione del Decreto e della relativa Circolare è stata oggetto di un lungo e complesso confronto fra Dicasteri interessati ed ANCI, confronto che ha consentito di superare alcune delle criticità contenute nella norma del D.L. n. 34/2019, ma altre criticità ad avviso dell'ANCI permangono.

In particolare, in considerazione della centralità del rapporto che sta alla base del calcolo della capacità assunzionale, ANCI ai fini della determinazione dell'aggregato "spesa di personale" ha chiesto di dare continuità agli orientamenti contenuti nella Circolare n.9/2006 della RGS e nella delibera n.13/2015 della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, prevedendo espressamente l'esclusione dal rapporto delle voci di spesa che hanno effetti neutri ai fini della sostenibilità finanziaria, quali ad esempio: spesa di personale etero-finanziato, con finanziamenti comunitari o privati; LSU; rimborso al Comune capofila in caso di convenzione di segreteria; spesa per lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'interno; spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici; spese finanziate con quote di proventi per violazioni al codice della strada.

L'ANCI inoltre ha richiesto di escludere dal calcolo della spesa anche gli oneri per i rinnovi contrattuali, in continuità con la disciplina di cui all'articolo 1, comma 557 della legge n. 296/2006, e le spese per il personale appartenente alle categorie protette, nel limite della quota d'obbligo, che sono giustificate da una specifica esigenza di politica nazionale di inclusione. Tali richieste non hanno trovato riscontro.

Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:

1. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato;
2. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza;
3. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.

1. I contenuti del Decreto e della Circolare

La decorrenza della nuova disciplina è stata fissata alla data del 20 aprile 2020.

Per quanto riguarda la salvaguardia delle procedure avviate, la Circolare fa salve quelle per le quali alla data del 20 aprile 2020 siano state effettuate le comunicazioni ex art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001, anche qualora dette assunzioni riguardino l'utilizzo di facoltà assunzionali residue degli ultimi 5 anni, eventualmente derogando, "con riferimento al solo anno 2020", ai valori soglia, all'ovvia condizione che tali procedure comprendano la prenotazione nelle scritture contabili della relativa spesa presunta come da principi contabili (5.1 del principio relativo alla contabilità armonizzata, all. 4.2 del d.lgs. n.118 del 2011).

Un importante chiarimento è contenuto nell'articolo 1 del decreto in cui si afferma che le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio si applicano con la medesima decorrenza definita per il nuovo regime assunzionale.

In particolare l'art. 33, comma 2, del Decreto Crescita ha previsto che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

La norma consente quindi una crescita controllata e proporzionata, in relazione agli incrementi di organico, delle risorse accessorie necessarie sia per l'alimentazione del fondo che per la retribuzione degli incaricati di posizione organizzativa.

A tal riguardo nelle premesse del Decreto è chiarito che “è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31.12.2018”. Di conseguenza, chiarisce la Circolare, l'applicazione della nuova disciplina non può avere in nessun caso effetti peggiorativi, in caso di variazione in diminuzione del personale in servizio, rispetto alle limitazioni vigenti per i medesimi trattamenti (ad esempio, qualora in sede di prima applicazione il numero di cessazioni superi quello delle nuove assunzioni).

1.1 Definizione di spese di personale e di entrate correnti

L'articolo 2 del Decreto elenca le voci, puntualmente richiamate nella Circolare, che compongono i termini del rapporto spesa di personale/entrate correnti. In particolare, per “Spesa del personale” si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (ove ancora in essere), per la somministrazione di lavoro, per gli incarichi di cui all'articolo 110 del TUEL, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Le “Entrate correnti” sono individuate come la media degli accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate, relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, considerati al netto del FCDE di parte corrente assestato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata rispetto alle tre annualità che concorrono alla media.

I Comuni che hanno optato per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva secondo l'articolo 1, comma 668, della legge n.147/2013 e, di conseguenza, hanno attribuito al gestore sia l'entrata da Tari corrispettiva sia la relativa spesa, considerano il costo del servizio previsto nel piano economico finanziario tra le entrate correnti ai fini della determinazione del valore soglia, al netto del Fondo svalutazione crediti riconducibile al piano finanziario dell'anno considerato (che svolge, in questo caso, la funzione di sterilizzare le entrate di dubbia esigibilità, assegnata al FCDE nel caso ordinario della Tari accertata in bilancio). Su questo punto, a seguito di una decisa richiesta dell'ANCI, la Circolare si è espressa con chiarezza, evitando il verificarsi di una macroscopica disparità di trattamento.

1.2 Individuazione delle fasce demografiche e dei relativi valori-soglia: casi applicativi

Si tratta dell'aspetto più delicato del Decreto attuativo. In sede di confronto tecnico l'ANCI ha evidenziato la presenza di molteplici elementi di differenziazione che caratterizzano ciascun Comune (es.: finanziamento di funzioni delegate da parte di altri livelli di governo; funzioni particolari svolte dai Comuni sulla base di normative regionali speciali, differente grado di esternalizzazione/internalizzazione dei servizi, etc.), avanzando di conseguenza la necessità di individuare valori-soglia sufficientemente capienti da assorbire le diversità di modelli e fattispecie organizzative tipiche del comparto.

Per soddisfare tale esigenza, il Decreto e la Circolare applicativa individuano due distinte soglie, in relazione alle quali sono ipotizzabili le tre fattispecie schematicamente rappresentate in premessa e di seguito riportate in dettaglio.

A. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato.

L'art. 4, comma 1, del Decreto individua i valori-soglia di riferimento di ciascuna fascia demografica, che corrispondono alle medie del rapporto calcolate per ciascuna fascia considerata, incrementate di 4 punti percentuali.

FASCIA DEMOGRAFICA	COMUNI VIRTUOSI	FASCIA INTERMEDIA O COMUNI CON MODERATA INCIDENZA DELLA SPESA DEL PERSONALE	COMUNI NON VIRTUOSI O CON ELEVATA INCIDENZA DELLA SPESA DEL PERSONALE
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	29,5%	Da 29,51% a 33,49%	33,5%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	28,6%	Da 28,61% a 32,59%	32,6%

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	27,6%	Da 27,61% a 31,59%	31,6%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	27,2%	Da 27,21% a 31,19%	31,2%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	26,9%	26,91% a 30,89%	30,9%
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	27%	Da 27,1% a 30,99%	31%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	27,6%	Da 27,61% a 31,59%	31,6%
h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti	28,8%	Da 28,81% a 32,79%	32,8%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	25,3%	Da 25,31% a 29,29%	29,3%

La Circolare chiarisce che i Comuni che si collocano al di sotto del rispettivo valore soglia possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore a tale valore soglia e nel rispetto della dinamica di crescita delimitata dalla tabella 3 (contenuta nell'art. 5), che individua le percentuali massime di incremento annuale della spesa di personale.

Tabella 2

Fasce demografiche	2020	2021	2022	2023	2024
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

Rispetto a tali percentuali massime di incremento occorre evidenziare che:

- i valori riportati in tabella hanno come base la spesa di personale sostenuta del 2018 (art. 5, comma 1);
- i valori sono incrementali, nel senso che ciascun valore percentuale assorbe quello individuato per le annualità precedenti;
- l'utilizzo di eventuali resti assunzionali consente il superamento delle percentuali massime di crescita (art. 5, comma 2);
- la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (art. 7, comma 1).

B. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.

L'art. 6 del Decreto individua una seconda e più elevata misura di valori-soglia per ciascuna fascia demografica (ulteriori 4 punti percentuali rispetto a quella della Tabella 1).

Tabella 3

Fasce demografiche	Valore soglia
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	33,50%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	32,60%

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	31,60%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	31,20%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	30,90%
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	31,00%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	31,60%
h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti	32,80%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	29,3 %
I Comuni con incidenza tra spesa di personale ed entrate correnti più elevata rispetto ai valori-soglia stabiliti in Tabella 3 sono tenuti ad adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto per convergere, al massimo nell'anno 2025, verso il predetto valore soglia. La Circolare chiarisce che a tal fine gli Enti possono operare sia sulla leva delle entrate che su quella della spesa di personale, eventualmente “anche” applicando un <i>turn over</i> inferiore al 100 per cento.	

L'art. 6 del Decreto, in coerenza con la norma primaria, prevede una riduzione del turn-over al 30%, sino al raggiungimento della soglia, solo a partire dall'anno 2025, nel caso in cui a tale data non sia stata raggiunta la soglia-obiettivo.

C. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza.

Come chiarisce la Circolare, questi Enti, in ciascun esercizio di riferimento, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

1.3 Misure per i piccoli Comuni e le Unioni di comuni

Una misura richiesta dall'ANCI per i piccoli Comuni è contenuta al comma 3 dell'art. 5, per il periodo 2020-2024. Come chiarito anche dalla Circolare, i Comuni con meno di 5.000 abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia definito dall'articolo 4 (valore-soglia più basso), che fanno parte di Unioni di comuni e per i quali la maggior spesa di personale consentita dal decreto non risulterebbe sufficiente all'assunzione di almeno una unità di personale a tempo indeterminato, hanno la facoltà di incrementare la propria spesa nella misura massima di 38.000 euro (costo medio lordo stimato per un dipendente a tempo pieno e indeterminato), al fine di assumere a tempo indeterminato un'unità di personale da collocare in comando obbligatorio presso l'Unione, con oneri a carico della stessa.

Come si evince, il nuovo sistema assunzionale è assai complesso, da interpretare e da “usare”. Risulta necessario rivedere alcune delle maggiori criticità delle regole introdotte dall'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e dal suo decreto attuativo. (Anci: “La prima fase di applicazione delle nuove regole in materia di determinazione della capacità assunzionale dei Comuni conferma la necessità di procedere al più presto ad una sostanziale semplificazione e riduzione delle diverse regole che pongono limitazioni espresse e sovrapposte alla spesa di personale. L'introduzione di una nuova modalità di calcolo della spesa di personale, senza il contestuale superamento della disciplina di cui alla legge finanziaria 2007 (art. 1 commi 557, 557-quater e 562 della L. n. 296/2006) lungi dal realizzare l'auspicata semplificazione impone alle amministrazioni di tenere una doppia contabilità della spesa di personale con il conseguente incremento dei dubbi applicativi e del rischio di errori”).

Talvolta si è cercato, se non altro, di dare alla fonte legale un'interpretazione favorevole alle amministrazioni, partendo innanzitutto dalla considerazione che il nuovo meccanismo assunzionale nasce con l'intenzione palese, nel nome e nelle dichiarazioni che l'avevano battezzato, di facilitare le assunzioni dei comuni.

Tra le letture di questi mesi, assai pacifica sembrava quella che riteneva che ai comuni interessati dall'applicazione della Tabella 2, di cui all'articolo 5 del D.M. attuativo, fosse consentito aggiungere agli spazi determinati dal calcolo del decreto i resti assunzionali dei 5 anni antecedenti al 2020, di cui ancora eventualmente disponessero. Secondo la Ragioneria Generale dello Stato non è così.

La Corte dei Conti della Lombardia, con la delibera n. 112/2020, è tornata sul tema delle sostituzioni di personale cessato, alla luce del nuovo regime assunzionale ex art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e relativo D.P.C.M. attuativo del 17/03/2020, basato sulla regola della “sostenibilità finanziaria” della spesa di personale, secondo cui la facoltà assunzionale dell'ente viene calcolata sulla base di un valore di soglia,

definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, corrispondente al rapporto tra la spesa di personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati dall'ente, calcolate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

Sulla base di tale presupposto, la Sezione Lombarda conferma che, per le procedure effettuate dal 20/04/2020, i Comuni virtuosi, che possono incrementare le assunzioni, devono comunque mantenere la spesa del personale entro i valori soglia previsti e non possono, pertanto, utilizzare il turnover per l'anno in corso, ovvero procedere alla copertura al cento per cento delle cessazioni di personale, a prescindere da tali valori soglia e dalle percentuali assunzionali stabilite dal D.L. n. 34/2019 e dalla normativa di attuazione contenuta nel D.P.C.M. 17/03/2020.

Ribadendo la propria posizione di cui alla precedente delibera n. 93/2020, la Sezione Lombarda conclude così:

“1. A far data dal 20 aprile 2020, i nuovi spazi assunzionali riconosciuti ai comuni sono strettamente legati alla regola della sostenibilità finanziaria della spesa, misurata attraverso i valori soglia definiti nella disciplina normativa di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.”

Turn over del personale cessato

Come già accennato, la Corte dei Conti della Lombardia ha asserito che, a partire dal 20/04/2020, non è più possibile utilizzare il turnover per l'anno in corso, ovvero procedere alla copertura al 100% delle cessazioni di personale, a prescindere dai valori soglia e dalle percentuali assunzionali stabilite dal D.L. n. 34/2019, nonché dalla normativa di attuazione contenuta nel D.P.C.M. 17/03/2020.

Per le assunzioni a tempo indeterminato in sostituzione di personale cessato anche nel corso del medesimo anno, è necessario verificare il rispetto dei valori soglia e dei parametri previsti dal D.P.C.M. 17/03/2020, in corrispondenza alla fascia demografica di appartenenza, prendendo a riferimento i valori come espressamente previsto dall'art. 2 del medesimo decreto:

spesa di personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati dall'ultimo rendiconto approvato;

entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

La deliberazione n. 73/2021/PAR della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia afferma che le spese sostenute dai Comuni per gli incentivi tecnici non costituiscono spesa per il personale ai fini della determinazione della capacità assunzionale, secondo la nuova normativa dell'art. 33 c.2 del DL 34/2019.

Se la spesa di personale dell'anno di riferimento, considerando anche quella relativa alle assunzioni per turnover, rispetta i parametri previsti dalla citata normativa, è possibile procedere alla sostituzione anche nel corso dell'anno in cui avviene la cessazione, senza attendere l'anno successivo.

D'altro canto la spesa del personale la cui cessazione non era prevista o programmata dovrebbe essere già compresa in quella considerata, ai fini del controllo del rispetto dei vincoli, in fase di stesura del piano dei fabbisogni di personale.

Resta inteso che:

- i Comuni che si trovano al di sopra del valore soglia “più alto” (art. 6, commi 1 e 2, D.P.C.M. 17/03/2020) possono comunque decidere di non procedere alla sostituzione del personale cessato, applicando un turnover inferiore al 100%, al fine di rientrare nei prescritti parametri entro il 2025;

- i Comuni che, invece, si collocano tra i due “valori soglia” stabiliti dal D.P.C.M. 17/03/2020 (tabella 1 e tabella 3) possono coprire il turnover al 100% (anche in corso d'anno) a condizione che non incrementino il rapporto fra entrate correnti e impegni di competenza per la spesa complessiva di personale rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato (Corte dei Conti Emilia Romagna nella delibera n. 55/2020)

I Comuni “virtuosi”, ovvero al di sotto del valore soglia “più basso” (art. 4, comma 2; art. 5 D.P.C.M. 17/03/2020), possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo

restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, fino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore allo stesso valore soglia di riferimento rispetto alla fascia demografica di appartenenza.

In sede di prima applicazione e fino al 31/12/2024, gli stessi Comuni possono incrementare annualmente la spesa di personale dell'anno 2018 nei termini percentuali indicati nella Tabella 2 (art. 5 D.P.C.M.), sempre in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, entro comunque il valore soglia massimo di riferimento indicato nella Tabella 1 ("valore soglia più basso").

Lo "spazio" generato dal predetto calcolo è quindi destinato a nuove assunzioni a tempo indeterminato che comportano incrementi di dotazione organica e, quindi, di spesa di personale.

In tale ottica, quindi, si ritiene che la spesa per assunzioni a tempo indeterminato in sostituzione di personale cessato non debba essere considerata "in detrazione" delle facoltà assunzionali come sopra definite, in quanto la spesa di personale rimane comunque invariata.

D'altro canto, in base al calcolo prospettato dalla Ragioneria Generale dello Stato nel parere di cui alla nota prot. n. 179877 dell'1/9/2020, la sostituzione del personale cessato non comporta nemmeno un adeguamento del limite al trattamento economico accessorio di personale, in quanto non vi è alcun incremento nel numero dei dipendenti in servizio.

Per i Comuni "virtuosi", l'art. 7, comma 1, del D.P.C.M. 17/03/2020 prevede espressamente che la "maggior spesa" per assunzioni a tempo indeterminato, derivante dall'applicazione degli artt. 4 e 5 del medesimo decreto, non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della L. n. 296/2006.

Pertanto:

- la spesa relativa alle nuove assunzioni a tempo indeterminato dovrà essere calcolata in coerenza con la definizione prevista nell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.P.C.M. 17/03/2020 (tenendo conto della corrispondente quota di trattamento economico accessorio pari, come previsto dalla norma di riferimento, al valore medio relativo al 2018);

- la quota da "escludere" dal calcolo del vincolo di contenimento della spesa complessiva di personale è rappresentata dalla "maggior spesa", ossia dall'incremento derivante dalle nuove assunzioni a tempo indeterminato, rispetto alla spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, ovvero, nel periodo 2020-2024, rispetto alla spesa di personale registrata nel 2018.

Con riferimento a quest'ultimo punto, quindi, si ritiene che per le assunzioni a tempo indeterminato in sostituzione di personale cessato, la cui spesa di personale è già compresa in quella registrata nell'ultimo rendiconto approvato, ovvero, nell'anno 2018, la stessa non dovrebbe essere "esclusa" dal calcolo per il contenimento della spesa di personale ex art. 1, commi 557-quater e 562, della L. n. 296/2006.

Inoltre, in analogia al calcolo dell'adeguamento del limite al trattamento economico accessorio del personale prospettato dalla Ragioneria Generale dello Stato nel parere di cui alla nota prot. n. 179877 dell'1/9/2020, non andrebbe "esclusa" dal calcolo del contenimento della spesa di personale nemmeno la spesa relativa alle assunzioni a tempo indeterminato su posti precedentemente coperti con personale a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile la cui spesa è già compresa nella spesa registrata nell'ultimo rendiconto approvato, ovvero, nell'anno 2018.

In merito al rapporto di lavoro flessibile, occorre richiamare il parere della Sezione delle autonomie della Corte dei Conti DELIBERAZIONE N. 15/SEZAUT/2018/QMIG 24 LUGLIO 2018, che, nel riscontrare il quesito delineato dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto, ha formulato un principio di diritto, muovendo dal presupposto dell'inserimento dell'articolo 9 comma 28 del D.l. 78/2010 in un contesto normativo finalizzato al contenimento della spesa del personale, ma che riconosce, tuttavia, agli enti locali, margini sufficienti di autonomia nella scelta delle modalità di riduzione della spesa relativa ad ogni singola tipologia contrattuale (arg. ex Corte Costituzionale sent. n. 43 del 10 febbraio 2016). E' stato, al riguardo, sottolineato che l'applicazione del parametro percentuale della spesa storica implica, necessariamente, la diminuzione delle risorse finanziarie disponibili per la spesa di personale a tempo determinato, limita l'utilizzo di contratti di tipo flessibile per evenienze temporanee ed eccezionali (favorendo – ove possibile, secondo il dettato dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 - il rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e non incide sulla precettività e rispetto (non potendo le tipologie di lavoro in questione sopperire ad esigenze di tipo ordinario e duraturo) non solo del citato articolo 36 – e della normativa contrattuale in essa richiamata – ma anche dei vincoli generali previsti, in materia, dall'ordinamento. La Sezione ha, tuttavia, riconosciuto la possibilità, "in assenza di una base di spesa nei periodi contemplati dalla norma di riferimento", di "colmare la lacuna normativa creandone una ex novo, valida per il futuro"; tale parametro, individuato – in via

interpretativa – nella spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente, trova la propria giustificazione, non solo nella imprescindibilità di un ragionevole limite di spesa, ma anche nel principio di “adattamento” statuito per gli enti di minori dimensioni dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera n. 11/2012/QMIG). Il predetto principio, infatti, postula il generale intento di contenere nel tempo la spesa di personale (ponendo distinti limiti in relazione al modello contrattuale adottato), ma impone di tenere in debito conto anche della ridotta struttura organizzativa di taluni enti minori e della necessità di modulare il vincolo assunzionale flessibile al fine di salvaguardare l’erogazione e la funzionalità di servizi essenziali. Orbene, l’identificazione di un tetto di spesa, pur non espressamente previsto dal legislatore, realizza – superando orientamenti restrittivi secondo cui in mancanza di spesa storica sarebbe sempre precluso il ricorso ad assunzioni a tempo determinato con conseguente azzeramento dei relativi costi (cfr. Sez. Campania n. 213/2014) – le finalità che permeano l’intero sistema normativo in materia e cioè ridurre a regime la spesa a tempo determinato, fissarne un limite e consentire, di converso, meccanismi premiali per i comuni più virtuosi scongiurando situazioni di paralisi amministrativa dei comuni di modeste dimensioni. Il criterio della “spesa necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente” rappresenta, dunque, una concreta indicazione per gli enti in regola con l’obbligo di riduzione e contenimento delle spese di personale di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i quali, vieppiù ove siano di modeste dimensioni e possano contare su esigue risorse umane a disposizione, risulterebbero oltremodo penalizzati dall’assenza di spesa storica pur essendo particolarmente esposti a contingenze di natura straordinaria e non prevedibile. Configurandosi come limite minimo, la creazione di una “nuova” base di spesa, valida per il futuro, non incide, né fa venir meno la tassatività e specificità delle ipotesi di esclusione della disciplina vincolistica in materia di spese del personale previste dal D.L. n. 90/2014 né si pone in contrasto con la linea ermeneutica di stretta interpretazione che, a diversi fini, è stata sintetizzata da questa stessa Sezione nell’adagio “ubi lex voluit dixit” (deliberazioni n. 21/2014 e n. 2/2015). Ebbene, una volta ammessa l’esistenza di un parametro – pur non espressamente previsto dal legislatore, ma desunto dal complesso normativo - non appare coerente affermare che, viceversa, nell’ipotesi in cui la spesa esista, ma sia assolutamente inadeguata e inidonea a costituire un riferimento per assunzioni a carattere flessibile necessarie per l’espletamento di un servizio essenziale, non trovi applicazione – per gli enti virtuosi di modeste dimensioni – il principio di diritto enunciato con la deliberazione n. 1/2017, rimanendo, invece, indefettibili i limiti indicati dalla norma. Va considerato, infatti, che l’estensione alla fattispecie in esame del suddetto principio non solo non determina alcun vulnus al precetto di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 né comporta erosione della portata del divieto posto dal legislatore, ma risponde alla stessa ratio di favore nei confronti degli enti virtuosi che, pur avendo sostenuto nel periodo di riferimento una spesa irrisoria per assunzioni flessibili, si trovano, a fini pratici, in una situazione del tutto assimilabile a quella degli enti privi di spesa storica. Anche in questo caso, infatti, “un’interpretazione eccessivamente restrittiva, imponendo l’azzeramento di un aggregato di spesa in luogo della sua semplice riduzione, oltre a risultare eccessivamente penalizzante, finirebbe per risultare anche lesiva dell’autonomia degli enti locali in quanto vanificherebbe quei margini di scelta tra le varie tipologie di spesa nel rispetto del limite complessivo che la stessa Consulta, nella richiamata sentenza n. 173/2012, ha ritenuto incompressibili. Inoltre, il ricorso a queste forme contrattuali non può essere precluso indipendentemente dall’osservanza o meno, da parte dell’ente, dei vincoli di spesa ed assunzionali vigenti, in quanto ciò impedirebbe il ricorso ad una modalità organizzatoria che, in presenza dei presupposti stabiliti dall’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, mira a sopperire a carenze temporanee di personale necessario a garantire, soprattutto nei piccoli comuni la continuità dell’attività istituzionale” (Sez. Aut. del. n. 1/2017). Per le motivazioni esposte, si ritiene che il criterio della spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale possa essere esteso anche all’ente di piccole dimensioni che, avendo ottemperato ai richiamati obblighi di riduzione della spesa di personale (art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006) e potendo teoricamente beneficiare del regime limitativo più favorevole previsto dall’art. 9, comma 28, non sia comunque in grado, per l’esiguità della somma erogata per personale a tempo determinato nel 2009 o triennio 2007/2009, di provvedere ad assunzioni flessibili volte a soddisfare esigenze temporanee ed eccezionali. La nuova soglia di spesa, anche in queste fattispecie, dovrà costituire il parametro finanziario da prendere a riferimento per gli anni successivi (in tal senso, Sez. Aut. del. n. 1/2017). Conclusivamente, il principio fissato da questa Sezione con la delibera n. 1/2017 più volte richiamata dovrà trovare applicazione anche ai casi di spesa storica irrisoria in ossequio alla medesima ratio che ne ha determinato la formulazione originaria. Resta l’obbligo dell’Ente di fornire una adeguata motivazione in ordine alla effettiva necessità di garantire servizi essenziali e alla ragionevolezza delle scelte assunzionali da adottare, in termini di economicità ed efficacia.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

In conclusione, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n. 180/2018/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto: “Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i., l’ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, idonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l’ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento”

PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022/2024

L’articolo 91 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che “Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”.

Al fine di procedere all’approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022/2024, in base alla normativa vigente, si rende necessario ricostruire brevemente l’attuale articolato quadro normativo:

- decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 (“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” - .cd. Decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58 art. 33, comma 2, recante “Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria”;

- decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica in data 17 marzo 2020 (“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”)

Alla luce degli articoli 3 e 4 del D.M. 17 marzo 2020 , questo Ente rientra nella fascia demografica a) - comuni con meno di 1.000 abitanti e il valore soglia del rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti che consente l’incremento delle spese di personale è fissato nella misura del 29,50%.

Inoltre i commi 1 e 2 dell’articolo 5 del D.M. 17 marzo 2020 espressamente prevedono:

- comma 1 “In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all’art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell’art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione e del valore soglia di cui all’art. 4, comma 1;

- comma 2 “Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell’art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione”.

La ricognizione avviata per l’approvazione del presente fabbisogno assunzionale 2022-2024, evidenzia:

- che le risorse umane attualmente impiegate risultano indispensabili per assicurare il mantenimento minimo dei corretti standard gestionali;
- che non risultano eccedenze di personale, come da dichiarazioni rese in tal senso dai Responsabili incaricati di posizione organizzativa e quindi, non è necessaria l’attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale, ai sensi del sopra richiamato articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001.

Il Comune di Torre Mondovì ha rispettato i vincoli di finanza pubblica 2020 e 2021 e il bilancio pluriennale 2022/2024 è improntato anch’esso al rispetto dei vincoli legislativi di bilancio (la Legge di bilancio 2019, ha previsto ai commi da 819 a 826 l’abolizione dell’obbligo del rispetto del saldo finanziario non negativo in termini di competenza in vigore dal 2016 - pareggio di bilancio).

Il personale in servizio, alla data attuale è costituito da un istruttore direttivo amministrativo/finanziario a tempo pieno e indeterminato - categoria giuridica D1, un istruttore tecnico categoria giuridica C1 a tempo pieno e indeterminato.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 25 novembre 2021 si è provveduto a modificare il fabbisogno del personale 2021/2023, prevedendo, l'assunzione a tempo indeterminato della figura di n. 1 OPERATORE SPECIALIZZATO TECNICO/MANUTENTIVO categoria economica B3, part time 50 %, mediante procedura concorsuale, in sostituzione dell'operatore tecnico B1giuridico e B5 economico part/time al 77,78% . La procedura concorsuale non si è conclusa nel 2021 e pertanto occorre confermare l'assunzione nell'anno 2022.

In merito alla suddetta assunzione si prende atto che:

- il rapporto tra la spesa complessiva del personale registrata nel rendiconto 2020 (nell'ultimo rendiconto approvato) e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione dell'ultima annualità considerata, è inferiore al valore soglia del 29,50% (salvo nuove verifiche rispetto al rendiconto 2021), come risultante dalla tabella seguente:

Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno			
		ANNO	
		2022	
		ANNO	VALORE
Popolazione al 31 dicembre		2020	495
			FASCIA
			a
		ANNI	VALORE
Spesa di personale - ultimo rendiconto di gestione approvato (v. tabella di dettaglio)		2020	109.277,51 € (l)
		2018	439.717,02 €
		2019	442.468,98 €
		2020	450.338,76 €
Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio			0,00
			0,00
			0,00
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			444.174,92 €
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio		2020	7.292,00 €
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE			436.882,92 €
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette		(a)	25,01%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM		(b1)	29,50%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM		(b2)	33,50%
Incremento TEORICO massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (solo se (a) < o = (b))		(c)	19.602,95 €
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM		2022	29,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2		(d)	31.690,48 €
Incremento EFFETTIVO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato		(e)	19.602,95 €
Tetto massimo EFFETTIVO di spesa di personale per l'anno (art. 5, c. 1)		(f)	128.880,46 €
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. tabella di dettaglio)		(g)	0,00 €
Incremento EFFETTIVO della spesa di personale + Resti assunzionali		(e+g)	19.602,95 €
Verifica del limite di incremento di spesa rispetto al valore corrispondente della Tabella 2		(h)	19.602,95 €
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno		2022	128.880,46 € (i)

- le risorse di bilancio non consentono comunque di incrementare le spese di personale, ma unicamente di procedere alla sostituzione del personale con le suddette modalità al fine di garantire i servizi ed assicurare l'ordinario e indispensabile svolgimento dell'attività tecnico/manutentiva.

Dal 1° aprile 2022 verrà collocato a riposo il Segretario Comunale in convenzione con i Comuni di Ceva (ente Capofila), Sale delle Langhe, Castelnuovo di Ceva, Battifollo e Lesegno. La convenzione è stata sciolta con deliberazione del Consiglio comunale in data 29 marzo 2022. L'Amministrazione Comunale, nell'intento di individuare una nuova convenzione di segreteria per la stessa quota di orario e relative spese, ha previsto di ricorrere, nel contempo, alla disciplina straordinaria introdotta dal Ministero dell'Interno, in particolare alle disposizioni recate dall'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n.8, con cui sono state dettate nuove disposizioni in relazione all'istituto del vice segretario comunale, al fine di sopperire, nel triennio 2020/2022, alla grave carenza di figure destinate ad operare nei comuni di minore dimensione demografica, nelle more della conclusione delle procedure concorsuali in atto e di quelle già autorizzate.

Nella specie, l'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto legge 30 dicembre 2019, n.8, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, come modificato dall'articolo 3 quater la legge 6 agosto 2021 n. 113, prevede che - nei comuni aventi una popolazione fino a 5.000 abitanti e in quelli che hanno stipulato convenzioni per l'ufficio di segreteria aventi una popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti - il sindaco, qualora la pubblicizzazione della sede di segreteria sia risultata deserta, possa richiedere, al competente Ufficio di gestione dell'Albo dei Segretari del Ministero dell'Interno, l'autorizzazione a che le funzioni del segretario - ove non risulti possibile assegnare un segretario reggente, anche a scavalco - vengano svolte, per un periodo complessivamente non superiore a 24 mesi, dal vice segretario, scelto nell'ambito dei soggetti aventi i requisiti dettagliatamente illustrati in seguito;

A fronte della vacanza della sede di segreteria e fermo restando l'obbligo di pubblicizzazione, il titolare dell'ufficio del vice segretario, se nominato, assicura, ex lege, la continuità delle funzioni segretariali entro il termine di 120 giorni dalla vacanza; decorso tale termine, la nuova disciplina non è volta a consentire, all'ente locale, l'attribuzione di tale ufficio ad un altro soggetto, quanto piuttosto a consentire, in presenza delle condizioni di legge, che il vice segretario, già individuato, possa continuare a svolgere la propria attività a seguito dello specifico iter procedimentale previsto. Qualora, invece, l'ente locale non abbia già individuato il titolare dell'ufficio del vice segretario e non ne risulti possibile la nomina secondo l'ordinaria disciplina, potrà ricorrere allo speciale istituto previsto dalla nuova disciplina, indipendentemente dal decorso del termine dei 120 giorni, scegliendo il titolare dell'ufficio del vice segretario tra i soggetti in possesso dei seguenti stringenti requisiti:

- a) essere un funzionario assunto a tempo indeterminate presso uno degli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del TUEL;
- b) essere in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dall'articolo 13, comma 1, del D.P.R. n.465/1997 ;
- c) avere un 'anzianità di servizio di almeno due anni;

Pertanto, si prevede di attribuire le funzioni di vice segretario a personale a tempo indeterminato di altro ente locale, in possesso dei requisiti e previa autorizzazione da parte dell'ente titolare del rapporto di lavoro.

Considerato che nel corso dell'anno 2009 il Comune di Torre Mondovì non ha fatto ricorso, nell'ambito del servizio essenziale amministrativo-segreteria, ad alcuna forma di lavoro flessibile soggetta ai limiti di spesa previsti dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e ritenuto, pertanto, opportuno e necessario, alla luce del combinato disposto delle deliberazioni della Sezione delle autonomie della Corte dei Conti n. 23/2016 e n. 1/2017, stabilire in complessivi € 8.000,00, oneri riflessi a carico dell'Ente al IRAP inclusi, il parametro di riferimento costituito dalla spesa per lavoro flessibile strettamente necessaria per far fronte al servizio essenziale amministrativo-segreteria. Il suddetto parametro, comporta complessivamente un sensibile risparmio di spesa per l'Ente, rispetto al ricorso all'istituto dello scavalco da parte di un Segretario Comunale per la reggenza della sede di segreteria dell'Ente, attesa la criticità di individuare allo stato attuale una segreteria convenzionata. La spesa correlata all'attivazione del presente rapporto di lavoro ex art.1, co.557, L.311/2004, nell'ambito del servizio finanziario, per il periodo 01/05/2022 - 31/12/2022, rientra nel limite di spesa previsto dall'art.9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e s.m.i., così come sopra parametrato.

In merito alla retribuzione di posizione per l'attribuzione di incarichi specifici quale Vicesegretario reggente, nella misura che verrà stabilita, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, con successivo Decreto Sindacale, si richiamano le recenti motivazioni contenute nella delibera n. 27/2021 della Sezione di controllo per la Sardegna che, pur relativa alla diversa fattispecie del fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente, ha stabilito che nel caso di istituzione per la prima volta delle posizioni dirigenziali nei ruoli dell'Amministrazione, la mancanza di un valore di riferimento per la determinazione del limite ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, può essere integrato dal principio, espresso dall'ARAN, secondo il quale "gli enti di nuova istituzione o che istituiscano per la prima volta la qualifica dirigenziale valutano, anche basandosi su valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti, l'entità delle risorse necessarie per la prima costituzione del fondo e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità del bilancio, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge".

La soluzione, ad avviso della Sezione di controllo per la Regione Sardegna, "appare condivisibile, non solo perché non se ne potrebbe rinvenire alcun'altra in alternativa, ma anche perché connotata da razionalità nell'individuazione del possibile criterio oggettivo cui fare riferimento per la costituzione del Fondo stesso. Non appare ultroneo considerare che siffatto criterio alternativo appare in linea con quanto stabilito, in via di principio, dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte con deliberazione n. 17/2019 (con orientamento confermato dalle Sezioni territoriali - Sezione Toscana, n. 277/2019) secondo la quale, così come gli enti

locali possono procedere in autonomia alla programmazione delle risorse da destinare al potenziamento del personale, nei limiti delle risorse disponibili, altrettanto possono fare per determinare la misura del salario accessorio, purché siano tenuti in considerazione i limiti di legge: limiti che, nel caso di specie risultano rispettati col criterio estensivo proposto dall'ente locale. Inoltre, come affermato dalla Sezione delle Autonomie (con deliberazione n. 1/2017) per una fattispecie invero differente, ma comunque concernente i limiti di spesa per il personale (nel caso specifico previsti dall'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010), in assenza di un parametro storico cui fare riferimento, l'Amministrazione può individuare un parametro alternativo, purché congruamente motivato ed ispirato alla ratio legis in applicazione".

Infine, occorre far riferimento anche al reclutamento di personale flessibile ai sensi dell'art. 31-bis del D.L. n. 152/2021 convertito in Legge 233/2021, destinato all'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Sempre in materia di PNRR, la Ragioneria Generale dello Stato ha adottato la Circolare n. 4 del 18 gennaio 2022, concernente "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative". L'art. 1, comma 1 del citato D.L. 80/2021 prevede che gli enti locali e le P.A. titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico di tali fondi "esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto". La Ragioneria ha fornito, con la Circolare in commento, indicazioni puntuali per il rispetto di tale disposizione, precisando a quali condizioni e con quali modalità gli enti potranno disporre nuove assunzioni o affidare incarichi enti, rendicontando il relativo costo a carico del PNRR. La Circolare ha indicato i limiti massimi della spesa di personale per ogni singolo progetto, in base all'importo massimo complessivo, nel modo seguente:

progetto di importo fino a € 5 milioni	massimo €250.000;
progetto di importo fino a € 15 milioni	massimo €600.000;
progetto di importo fino a € 50 milioni	massimo €1,5 milioni;
progetto di importo oltre € 50 milioni	massimo €3 milioni.

La Ragioneria Generale ha però chiarito, nella Circolare in commento, che non tutti i costi legati al personale possono essere posti a carico dei fondi del PNRR.

Non sono rendicontabili i costi relativi all'espletamento delle funzioni ordinarie delle strutture amministrative interne delle P.A., cui vengono affidati compiti connessi con attivazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR, essendo tali costi correntemente sostenuti dagli enti, ovvero connessi con il loro funzionamento ordinario e, in quanto tali, devono essere posti a carico dei bilanci dei singoli enti.

Non è mai ammessa la rendicontazione di quota parte di costi del personale, anche se assunto a tempo determinato, per lo svolgimento di attività ordinarie, nè per il rafforzamento delle strutture amministrative, anche se connesse con progettualità finanziate dal PNRR (es. per attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo tipiche delle strutture di governance politico-amministrativa).

Sono, al contrario, ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR i costi riferiti alle attività, anche espletate da esperti esterni, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti. L'attività di supporto operativo alle strutture interne può essere inclusa come parte del costo delle riforme o degli investimenti "se ciò è essenziale per l'attuazione della riforma o dell'investimento proposto".

Sono quindi rendicontabili le spese per il personale incaricato di espletare funzioni e attività strettamente necessarie a realizzare progetti finanziati dal PNRR e proveniente da reclutamenti a tempo determinato secondo quanto previsto dal D.L. 80/2021.

Tali spese potranno avere ad oggetto esclusivamente nuove assunzioni, non potendosi procedere al finanziamento di spese relative al personale già incluso nella dotazione dell'ente.

Possono formare oggetto di rendicontazione, a titolo esemplificativo:

- incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica archeologica;
- incarichi in commissioni giudicatrici.

Non sono rendicontabili:

- i costi per l'assistenza tecnica ai progetti (studi, analisi, attività di supporto amministrativo, informazione e comunicazione, consultazione degli stakeholders);
- le spese per il personale già assunto e previsto nella struttura dell'ente;

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

- i costi per l'attività ordinaria delle strutture amministrative interne, trattandosi di costi correntemente sostenuti dagli enti che devono essere posti a carico dei bilanci delle singole amministrazioni.

Per quanto concerne le nuove assunzioni con contratti di lavoro "flessibile", rendicontabili nei costi dei progetti finanziati dalle risorse del PNRR, la Circolare ha chiarito che sono in deroga ai limiti di spesa ex art. 9, comma 28, D.L. 78/2010.

I contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione eventualmente attivati possono essere stipulati per un periodo complessivo non superiore a trentasei mesi, sono eventualmente prorogabili nei limiti della durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole Amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

Nel caso di ricorso ad affidamenti a soggetti esterni all'ente, ex art. 7, comma 6 d.lgs. 165/2001, è necessario che sia effettuata la previa verifica dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno.

Al fine di garantire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di selezione, si potrà fare ricorso agli strumenti e agli albi di esperti già disponibili, a partire dalla piattaforma "InPA" del Dipartimento della Funzione Pubblica

Si prevede inoltre di attivare eventuali assunzioni a tempo determinato e/o con forme di lavoro flessibile (convenzioni art 14 CCNL 2004) a seguito di improvvise ed imprevedute necessità organizzative evidenziate dai responsabili, nel limite delle possibilità di bilancio e fermi restando i relativi vincoli finanziari e limiti di spesa sopra richiamati.

La presente programmazione triennale del fabbisogno di personale, potrà essere modificata in ogni momento, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni, anche legislative, del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione.

PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE ANNO 2022

Ai fini della redazione del DUP 2022/2024, occorre premettere che in virtù dell'art. 57, comma 2, lett. b) del D.L. 26/10/2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, relativamente ad una serie di limiti di spesa dell'ultimo decennio, sono state estese a tutti gli enti le abrogazioni degli obblighi che erano previste solo in favore degli enti in possesso di specifici requisiti di "virtuosità".

Nel dettaglio l'art. 57 citato ha abrogato integralmente la disposizione di cui all'art. 6, comma 7, D.L. n. 78/2010 concernente i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza nella misura del 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009. La presente abrogazione non ha riguardato invece l'obbligo di programmazione di cui all'art. 3, comma 55, della Legge n. 244/2007.

Quest'ultimo prevede che gli enti locali possano stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal proprio Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Tuel. L'approvazione di tale elenco, che di norma avviene contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione continua ad essere pertanto dovuta e costituisce presupposto indispensabile per l'affidamento degli incarichi stessi.

L'art. 46, comma 1, della Legge 133/2008, stabilisce che, per affidare i predetti incarichi, occorre la presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

“a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.”

Sulla base delle normative suesposte e delle limitazioni di spesa operanti su tale argomentazione, di seguito si elencano le esigenze dei vari settori relativamente agli incarichi di collaborazione autonoma che potranno essere affidati nel triennio 2022/2024. Il budget di spesa per ogni incarico sarà definito dallo stanziamento nel piano esecutivo di gestione nei diversi capitoli di bilancio.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

Gli incarichi verranno conferiti secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento disciplinante le procedure per il conferimento di incarichi individuali di consulenza, studio o ricerca a soggetti esterni, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 13/05/2008.

Il limite massimo della spesa annua per il triennio 2022/2024 per incarichi di collaborazione è fissato in € 10.000,00, come previsto dall'art. 10 del regolamento suddetto.

AREA AMMINISTRATIVA	<p>Sono previsti:</p> <ul style="list-style-type: none">- eventuali incarichi necessari per la rappresentanza e difesa in ogni tipo e grado di giudizio, ivi comprese le prestazioni accessorie e/o complementari finalizzate alla migliore difesa dell'Ente (perizie estimative, valutazioni tecniche, in particolare nel campo del settore sociale/assistenziale, commerciale e delle attività produttive);- prestazioni per istruttorie specifiche in materia mercatale e fieristica e turistica, per le quali è necessario usufruire di specifiche competenze nella redazione di stime, valutazioni e organizzazione, tenuto conto della specificità delle materie e della sottodotazione del personale, evidenziato che tale genere di professionalità non è ad oggi presente all'interno dell'Ente;- eventuali incarichi in materia informatica, come previsto dall'art. 1, comma 146, legge 24 dicembre 2012, n. 228, solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici, per i quali gli uffici interni necessitano di un indefettibile supporto tecnico-specialistico, tenuto conto e verificato che tale genere di professionalità non è ad oggi presente all'interno dell'Ente <p>Si intendono esclusi dai vincoli e limite di spesa gli incarichi connessi a prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori, quali gli adempimenti imposti dall'entrata in vigore del General Data Protection Regulation (GDPR), che ha sostituito dal 25 maggio 2018 le normative nazionali in materia di privacy.</p>
AREA FINANZIARIA	<p>Incarichi in materia contabile, fiscale e tributaria e/o economico-finanziaria, nonché previdenziale, nell'evenienza di problematiche particolarmente complesse per le quali gli uffici interni necessitano di un indefettibile sostegno tecnico-specialistico di figura esperta nella materia, ove verificato ed evidenziato che tale genere di professionalità non è ad oggi presente all'interno dell'Ente.</p> <p>Sono previsti:</p> <ul style="list-style-type: none">- eventuali incarichi a supporto degli uffici per quanto riguarda le attività di prosecuzione della contabilità economico-patrimoniale armonizzata, introdotta dal 2016 ai sensi del D.Lgs. 118/2011, ed eventuale revisione degli inventari;- incarichi necessari per la gestione amministrativa/contabile di paghe (stipendi, compensi diversi ed assimilati, compensi professionali ecc.) e connessi adempimenti contributivi e fiscali, adempimenti e pratiche pensionistiche, adempimenti in materia di contabilità IVA e fiscali diversi (materie qui richiamate per quanto eventualmente ricadente in contratti di collaborazione autonoma e non di mera prestazione di servizi);- eventuali incarichi necessari per la rappresentanza e difesa in ogni tipo e grado di giudizio, ivi comprese le prestazioni accessorie e/o complementari finalizzate alla migliore difesa dell'Ente anche e specialmente in materia di recupero di entrate tributarie, patrimoniali e altro e di risarcimento di danni da terzi per inadempimenti contrattuali legati alla gestione delle entrate.- eventuali incarichi necessari per il supporto e/o il parziale espletamento delle attività di gestione contabile, economica e patrimoniale, di attività di accertamento in materia di recupero dell'evasione di entrate proprie (IMU, TASI, TARI) e in materia di riscossione diretta e coattiva delle stesse, in quanto compatibili con le norme vigenti.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

AREA TECNICA - URBANISTICA	<p>Incarichi in materia ambientale e urbanistica. Nell'evenienza di problematiche particolarmente complesse si prevede la possibilità di ricorrere a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - perizie tecniche o certificazioni riferenti ad opere e interventi in campo di risparmio energetico e ambientale, di sistema integrato idrico e dei rifiuti di inquinamento acustico, di riqualificazione e valorizzazione del territorio; - controlli di sicurezza e perizie su beni di proprietà comunale per le quali gli uffici interni necessitano di un indefettibile supporto o prestazioni tecnico-specialistiche di figura esperta nella materia, ove verificato ed evidenziato che tale genere di professionalità non è ad oggi presente all'interno dell'Ente. - eventuali incarichi necessari per la rappresentanza e difesa in ogni tipo e grado di giudizio, ivi compresa la consulenza legale e/o di supporto e le prestazioni accessorie e/o complementari finalizzate alla migliore difesa dell'Ente; - Incarichi a professionisti per analisi e progetti relativi alla pianificazione urbanistica
AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI	<p>Incarichi in materia di lavori pubblici. Sono previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incarichi per accatastamenti fabbricati di proprietà comunale, rilievi e perizie, incarichi per accatastamenti fabbricati di proprietà comunale, rilievi e frazionamenti per accatastamenti infrastrutture comunali ecc., relazioni geologiche /tecniche aree a rischio idrogeologico) per le quali gli uffici interni necessitano di un indefettibile supporto o prestazioni tecnico-specialistiche di figura esperta nella materia, ove verificato ed evidenziato che tale genere di professionalità non è ad oggi presente all'interno dell'Ente. - eventuali incarichi necessari per la rappresentanza e difesa in ogni tipo e grado di giudizio, ivi compresa la consulenza legale e/o di supporto e le prestazioni accessorie e/o complementari finalizzate alla migliore difesa dell'Ente. - incarichi di progettazione: servizi tecnici ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e prestazioni di servizi eventualmente necessarie per realizzazione di interventi attinenti direttamente la specifica area o da attivare in qualità di centro di supporto, non disimpegnabili internamente(progettazioni opere di ripristino danni alluvionali, progettazioni per il recupero di beni e immobili storici, progettazioni per miglioramento sismico, progettazioni per ottenimento del certificato di prevenzione incendi immobili di proprietà comunale, progettazioni per sistemazioni idrogeologiche). - incarichi per studi relativi alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, artistico ed archeologico del paese. - eventuali incarichi in materia di vigilanza legati alla risoluzione di questioni tecniche particolarmente complesse riguardanti la video sorveglianza, la sicurezza pubblica in occasioni di manifestazioni, in ottemperanza alle circolari del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica sicurezza con l'allegata nota n.555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017, e successiva circolare di luglio 2018, che hanno evidenziato la necessità di qualificare, nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di Safety quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di Security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative

E. Piano degli investimenti ed il relativo finanziamento

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, pubblicata sulla GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 – Suppl. Ordinario n. 57), al comma 424 dell’articolo unico, contiene un’importante previsione in tema di predisposizione del programma degli acquisti di beni e servizi, che come si ricorderà è stato reso obbligatorio dal nuovo Codice degli appalti in relazione ad acquisizioni di importo pari o superiore a 40.000 euro. Il testo della legge, infatti, pospone l’obbligo della predisposizione del programma e dei connessi adempimenti a carico del RUP a far data dall’esercizio finanziario del 2018:

424. *L’obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018.*

Si ricorda che l’articolo 21 del Nuovo Codice fissa l’obbligo di approvazione biennale dell’acquisto di beni e servizi prevedendo che *“Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.”*

Lo stesso articolo, al comma 6, contiene gli adempimenti connessi a carico delle amministrazioni: *“Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40mila euro. Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.”*

Secondo le modifiche adottate con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno ed il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del 18 maggio 2018, relativo al DUP semplificato per gli enti locali con meno di 5.000 abitanti, è stato peraltro esplicitamente chiarito che esclusivamente per tali Comuni, gli atti di programmazione, possono essere inseriti direttamente nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.

In questa sede, pertanto, si prende atto dell’insussistenza presso questo Ente – stante le ridotte dimensioni – della programmazione di beni e servizi di importo superiore a € 1.000.000,00 sia per l’anno 2022 sia per l’anno 2023 e che questo Ente per il prossimo biennio 2022/2023 non ha in programma neppure la delega della procedura di acquisto di beni e servizi di importo superiore a € 1.000.000,00 ad una Centrale di committenza o ad un soggetto Aggregatore per l’espletamento della procedura di acquisto e, pertanto, dell’insussistenza per questo Ente dell’obbligo di comunicazione dei dati attinenti alla prossima programmazione biennale dei propri fabbisogni di beni e servizi ai soggetti di cui all’art. 21, comma 6, secondo periodo del sopra citato D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000 euro relativo al periodo 2022/2023, predisposto ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 e dal Dm n.14/2018, risulta negativo ed è suscettibile di integrazione secondo le esigenze che potrebbero essere rappresentate in futuro dai Responsabili di Area.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

L’art 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici di importo stimato pari o

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

superiore a 100.000 €, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la programmazione economico-finanziaria. Il programma triennale in argomento è contenuto nel Documento unico di programmazione (DUP) dell'ente, che deve essere presentato al Consiglio comunale entro il 31 luglio di ciascun esercizio finanziario e predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011.

Secondo le recenti modifiche adottate con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno ed il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del 18 maggio 2018, relativo al DUP semplificato per gli enti locali con meno di 5.000 abitanti, è stato peraltro esplicitamente chiarito che esclusivamente per tali Comuni, gli atti di programmazione, quale il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, possono essere inseriti direttamente nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.

Ai sensi del comma 8, dell'art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato il decreto n. 14/2018 "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali".

L'adozione del programma delle opere pubbliche è disciplinato dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 16 gennaio 2018, n. 14, che definisce, in base a quanto previsto dal Codice appalti, le procedure con cui le amministrazioni aggiudicatrici adottano i programmi pluriennali per i lavori e i servizi pubblici ed i relativi elenchi ed aggiornamenti annuali. In particolare:

- è previsto che il programma triennale e l'elenco annuale siano pubblicati sul sito web del committente;
- le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione;
- l'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, in assenza delle consultazioni, comunque entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente, nel rispetto di quanto previsto dalle norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;
- è infine prevista la pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7, e 29 del codice degli appalti.

Per assolvere alle predette procedure di adozione – disposte dal comma 5, dell'art. 5 del DM n. 14 del 2018 – è necessario che la programmazione dei lavori pubblici sia adottata dalla Giunta, inserendola nel DUP, salvo poi pubblicarla per 30 giorni per consentire la presentazione di eventuali osservazioni. La programmazione sarà quindi approvata in Consiglio entro i termini previsti dal regolamento di contabilità, ma non oltre 60 giorni dalla prima pubblicazione.

Si ritiene, tuttavia, che il termine massimo dei 60 giorni intercorrente tra l'adozione e l'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale, previsto dal decreto ministeriale n.14/2018 non sia perentorio, alla stessa stregua della scadenza del 31 luglio per la presentazione del DUP al Consiglio, non essendo prevista alcuna sanzione in caso di ritardo, come peraltro confermato dalla FAQ n. 10 del 22 ottobre 2015 della commissione Arconet.

Resta inteso che con la nota di aggiornamento al DUP è possibile procedere all'eventuale aggiornamento della programmazione dei lavori pubblici.

In merito a quanto previsto dal Codice degli appalti (d.lgs. 50/2016), all'art. 21, comma 7, la pubblicazione del programma triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale, con gli schemi tipo adottati dal sopra richiamato DM 14/2018, deve avvenire sul sito informatico dell'amministrazione aggiudicatrice (l'ente locale), sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture (Mit) e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

L'Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e dell'elenco annuale dei lavori pubblici 2022.

ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TORRE MONDOVI'

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	744.000,00	1.319.000,00	1.628.000,00	3.691.000,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	744.000,00	1.319.000,00	1.628.000,00	3.691.000,00

Il referente del programma
(.....)

ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TORRE MONDOVI'

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute																	
CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell'amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente , dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art. 1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizio ne	Parte di infrastruttura di rete

Il referente del programma
(.....)

Note

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
 (4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C: in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
 b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
 c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
 d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
 b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
 b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
 b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
 c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
 d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
 e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal relativo progetto esecutivo come accennato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

a) prevista in progetto

b) diversa da quella prevista in progetto

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzati nel Programma triennale).	
Descrizione dell'opera	
Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)	unità di misura
Dimensionamento dell'intervento (valore)	valore (mq, mc....)
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato	si/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato	si/no
Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D)	
Sponsorizzazione	si/no
Finanza di progetto	si/no
Costo progetto	importo
Finanziamento assegnato	importo
Tipologia copertura finanziaria	
Comunitaria	si/no
Statale	si/no
Regionale	si/no
Provinciale	si/no
Comunale	si/no
Altra Pubblica	si/no
Privata	si/no

ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TORRE MONDOVI'

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione Immobile	Codice Istat			localizzazione – CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191	immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L.214/2011	Tipo disponibilità se Immobile derivante da Opera incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale

Il referente del programma
(.....)

Note

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad indentificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

1. no
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

1. no
2. sì, come valorizzazione
3. sì, come alienazione

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TORRE MONDOVI'

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero Intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (4)	lavoro complesso (6)	Codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia		
00474750049202200001	01	I77H1500920001	2022	Robaldo Laura	No	No	001	004	227	ITC16	03	Infrastrutture sociali – Sociali e scolastiche	Lavori di recupero e riqualificazione volumetrica esistente in area degradata da destinare ad incontro anziani ed attività culturali (ex scuole)	1	294.000	0	0	0	320.000	/	/	/	/	/	/
00474750049202200002	02	I77H20002320002	2022	Robaldo Laura	No	No	001	004	227	ITC16	03	Infrastrutture di trasporto – stradali	Ripristino e messa in sicurezza del Ponte sul Torrente Casotto della S.C. Cuneessa	1	450.000	0	0	0	450.000	/	/	/	/	/	/
00474750049202300003	03	I77H19002030001	2023	Robaldo Laura	No	No	001	004	227	ITC16	03	Infrastrutture ambientali e risorse idriche – Difesa del suolo	Disalveo Torrente Casotto a protezione dell'abitato e del territorio	1	0	250.000	0	0	250.000	/	/	/	/	/	/
00474750049202300004	04	I75F22000230001	2023	Robaldo Laura	No	No	001	004	227	ITC16	04	Infrastrutture di trasporto – stradali	Messa in sicurezza viabilità comunale	1	0	499.000			499.000						

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

00474750049202300005	05	I74H22000060001	2023	Robaldo Laura	No	No	001	004	227	ITC16	03	Infrastrutture sociali – Sociali e scolastiche	Messa in sicurezza ed efficientamento energetico case popolari e Torre Civica	1		570.000	0	0	570.000					
00474750049202400006	06	I79F18000050001	2024	Robaldo Laura	No	No	001	004	227	ITC16	03	Infrastrutture sociali – Sociali e scolastiche	Miglioramento sismico della scuola comunale primaria e dell'infanzia	1	0	0	480.000	0	480.000	/	/	/	/	/
00474750049202400007	07	I71G18000080001	2024	Robaldo Laura	No	No	001	004	227	ITC16	03	Infrastrutture sociali – Sociali e scolastiche	Lavori di messa in sicurezza edificio di proprietà comunale in loc. Roatta (Ex Asilo Gabardini)	1	0	0	1.148.000	0	1.148.000	/	/	/	/	/
															744.000	1.319.000	1.628.000	0	3.717.000	/		/		

Il referente del programma
(.....)

Note

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

Tabella D.3

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

Tabella D.5

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma Triennale)				
Responsabile del procedimento				
Codice fiscale del responsabile del procedimento		formato cf		
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento				
Tipologia di risorse	primo anno	secondo anno	terzo anno	Annualità successive
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo	importo
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	importo	importo	importo	importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo	importo
stanziamenti di bilancio	importo	importo	importo	importo
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L.403/1990	importo	importo	importo	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo	importo
Altra tipologia	importo	importo	importo	importo

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TORRE MONDOVI'

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
00474750049202200001	I77H1500920001	Lavori di recupero e riqualificazione volumetria esistente in area degradata da destinare ad incontro anziani ed attività culturali (ex scuole)	Robaldo Laura	294.000	320.000	CPA	1	SI	SI	PD		Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana e Alta Valle Bormida	/
00474750049202200002	I77H20002320002	Ripristino e messa in sicurezza del Ponte sul Torrente Casotto della S.C. Cuneessa	Robaldo Laura	450.000	450.000	CPA	1	SI	SI	SF		Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana e Alta Valle Bormida	/

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

(.....)

Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo

AMB – Qualità ambientale

COP – Completamento Opera Incompiuta

CPA – Conservazione del patrimonio

MIS – Miglioramento e incremento di servizio

URB – Qualità urbana

VAB – Valorizzazione beni vincolati

DEM – Demolizione Opera Incompiuta

DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”

2. progetto di fattibilità tecnico – economica: “documento finale”

3. progetto definitivo

4. progetto esecutivo

***ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TORRE MONDOVI'***

***ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI***

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma
(.....)

(1) breve descrizione dei motivi

ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TORRE MONDOVI'

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Il referente del programma
(.....)

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TORRE MONDOVI'

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito o	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/i)	Settore	C P V (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEMENTO O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9) Importo Tipologia	codice AUSA	denominazione	

Il referente del programma
(.....)

Note

(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)

(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programma di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S=CPV>48

(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

(9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)

(11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

(12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.2

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma biennale)			
Responsabile del procedimento		codice fiscale	
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto			
tipologia di risorse	primo anno	anno	Annualità successive
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo
stanziamenti di bilancio	importo	importo	importo
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L.403/1990	importo	importo	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo
Altra tipologia	importo	importo	importo

***ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI TORRE MONDOVI'***

***ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON
RIPROPOSTI E NON AVVIATI***

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma
(.....)

Note

(1) breve descrizione dei motivi

F. Rispetto delle regole di finanza pubblica

Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	321,354.33			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0.00	0.00	0.00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0.00	0.00	0.00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	449,192.00 0.00	431,631.00 0.00	436,835.00 0.00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0.00	0.00	0.00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	439,697.00 0.00 8,354.50	421,623.00 0.00 8,218.00	426,285.00 0.00 8,218.00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0.00	0.00	0.00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	9,495.00 0.00 0.00	10,008.00 0.00 0.00	10,550.00 0.00 0.00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0.00	0.00	0.00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0.00 0.00	0.00	0.00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0.00	0.00	0.00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0.00	0.00	0.00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
O=G+H+I-L+M		0.00	0.00	0.00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0.00	0.00	0.00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0.00	0.00	0.00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	988,093.00	1,325,000.00	1,629,000.00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0.00	0.00	0.00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0.00	0.00	0.00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0.00	0.00	0.00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0.00	0.00	0.00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0.00	0.00	0.00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0.00	0.00	0.00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0.00	0.00	0.00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	988,093.00 <i>0.00</i>	1,325,000.00 <i>0.00</i>	1,629,000.00 <i>0.00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0.00	0.00	0.00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+))	0.00	0.00	0.00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0.00	0.00	0.00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+))	0.00	0.00	0.00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+))	0.00	0.00	0.00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+))	0.00	0.00	0.00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0.00	0.00	0.00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0.00	0.00	0.00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0.00	0.00	0.00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0.00	0.00	0.00

G. Gestione del patrimonio e piano delle alienazioni dei beni patrimoniali

Il Decreto Legge 112/2008 (articolo 58) ha individuato nel “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” un nuovo allegato obbligatorio al Bilancio di Previsione.

In questo documento devono essere ricompresi quegli immobili di proprietà comunale che non sono utilizzati per attività istituzionali e che possono essere valorizzati o dismessi, beni che sono individuati dall’organo di governo redigendo apposito elenco.

L’inserimento nel Piano determina automaticamente la classificazione del bene nel patrimonio disponibile del Comune e l’attribuzione espressa di una nuova destinazione urbanistica e la deliberazione del Consiglio comunale che approva il Piano costituisce variante allo strumento urbanistico, senza

necessità di alcuna verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza provinciale e/o regionale, ad eccezione dei casi in cui venga variata la destinazione dei terreni agricoli e in caso di variazioni volumetriche superiori al 10% dei volumi previsti dallo strumento urbanistico vigente.

A seguito della ricognizione dei beni immobili di proprietà comunale non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali è stato redatto elenco dei beni suddetti suscettibili di valorizzazione o dismissione.

Gli immobili disponibili previsti in alienazione, costituenti il Piano allegato al bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 58 c.1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 conv. in legge n. 133/2008 s.m.i., sono i seguenti:

Elenco Riepilogativo dei Beni Immobili ricadenti nel territorio di competenza del Comune non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione (ai sensi dell'Art. 58, comma 1, del D.L. 25.06.2008, n° 112, convertito con modificazioni nella legge 06.08.2008, n° 133)				
Modello	Descrizione	Ubicazione	Destinazione	Destinazione d'uso: Alienazione / Valorizzazione
C	Prato	Torre Mondovì - località Savino	Prato	Alienazione
C	Bosco ceduo	Torre Mondovì - regione Madonna del pilone	Bosco	Alienazione
C	Seminativo arborato	Torre Mondovì - frazione Roatta	Seminativo	Alienazione
C	Incolto produttivo	Torre Mondovì - frazione Roatta	Incolto	Alienazione
C	Prato arborato	Torre Mondovì - via Cuneessa	Prato	Alienazione

H. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 594 legge 244/2007)

Si rileva che la lettera e), del comma 2, dell'art. 57 del D.L. n. 124 del 26/10/2019, conv. in legge n. 157 del 19/12/2019, ha abrogato l'obbligo di adozione del Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007.

Tale piano individuava misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Tale normativa individuava altresì i beni che dovevano essere oggetto di tale razionalizzazione e precisamente:

- dotazioni strumentali, anche informatiche;
- autovetture di servizio;
- beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
- apparecchiature di telefonia mobile.

Considerazioni finali

Il presente documento è redatto conformemente al D.Lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i. e al Decreto interministeriale del 18 maggio 2018 emanato in attuazione all'art.1 comma 887 della 15 Legge 27.12.2017, n.205 che prevede la redazione di un D.U.P. Semplificato per i comuni di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ulteriormente semplificato per il comuni di popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, i quali possono utilizzare, pur parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato di cui all'appendice tecnica n.1 del citato decreto.

Il presente D.U.P. semplificato ha un periodo di valenza di tre anni decorrenti dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024.

Il documento, nei suoi aspetti programmatici e gestionali, è redatto conformemente agli indirizzi programmatici dell'attuale amministrazione, da considerarsi prettamente indicativi di un'attività che sarà attuata quasi completamente durante il prossimo mandato amministrativo.

L'Amministrazione, in coerenza con la normativa e con il programma di governo, ha proseguito la strada di una puntuale e rigorosa politica di contenimento delle spese correnti in quanto, a fronte di una sempre maggiore carenza delle risorse, occorre far fronte ad un aumento dei bisogni dei cittadini e del territorio, oltre al notevole e progressivo incremento fatto registrare da importanti fattori di spesa corrente, molti dei quali per cause non dipendenti dalla volontà e/o dal controllo del Comune.

Per far fronte alla forbice negativa, ovvero diminuzione delle entrate/aumento dei costi, si dovranno ricercare e perseguire tutte le possibili misure atte a conseguire i risultati attesi sia sul fronte entrate che sul fronte spese (ad esempio si dovranno ricercare sostenibili forme di risparmio di spesa corrente senza penalizzare i servizi, ottimizzando i fattori di spesa comune, quali a titolo esemplificativo, utenze e spese generali per servizi amministrativi, e facendo ricorso a convenzioni CONSIP e/o altri strumenti del mercato elettronico ed anche forme di incremento di redditività del patrimonio disponibile del Comune).